

## **SPORTIVI PROFESSIONISTI E ASSICURAZIONE DISOCCUPAZIONE: SE N'È OCCUPATO ANCHE IL TRIBUNALE FEDERALE**

Publicato su LA REGIONE del 02.02.2005

Negli ultimi anni si è assistito (anche nel nostro Cantone) ad un fenomeno impensabile fino a qualche anno fa: uno sportivo professionista che chiede di essere messo al beneficio dell' assicurazione disoccupazione.

Il fenomeno non è certo passato inosservato anche perché ad un certo punto si è ricavata la netta impressione che vi fossero dei club che approfittassero a larghe mani di questa situazione per poter ingaggiare giocatori di valore e di esperienza a costi bassissimi in quanto pagati in parte da una cassa disoccupazione appunto. La Sezione cantonale del lavoro (che in pratica vigila sulla questione) si è sempre dimostrata molto restrittiva ed in certi casi drastica nel (non) riconoscere agli sportivi professionisti la facoltà per un certo periodo di far capo alla disoccupazione. Se non che all'atteggiamento di sistematico rifiuto da parte della Sezione del lavoro ha altrettanto regolarmente fatto riscontro il parere contrario da parte del Tribunale Cantonale delle Assicurazioni adito dagli sportivi scontenti del diniego imposto dalla sopraccitata autorità cantonale. Stabilita una costante e solida giurisprudenza a livello cantonale, recentemente si è affacciato un caso abbastanza particolare approdato in ultima istanza al Tribunale Federale delle Assicurazioni adito dall'autorità cantonale che aveva ricevuto (per l'ennesima volta in materia di sportivi professionisti) torto dinanzi al competente tribunale cantonale. Per inciso si dirà che la sentenza è integralmente pubblicata sul sito Internet del Tribunale federale.

Una prima particolarità del caso risiedeva e risiede nel fatto che l'allenatore professionista in questione ha perso il posto di lavoro dalla sera alla mattina a seguito del fallimento della società con la quale aveva concluso un contratto di lavoro.

Sotto questo aspetto la costante giurisprudenza instauratasi in questi ultimi anni ha stabilito che lo sportivo professionista è paragonabile a qualsiasi altro lavoratore. Vista però la particolarità del lavoro che egli svolge, il periodo di messa al beneficio della disoccupazione è di regola più breve che non per un altro tipo di lavoratore.

Nonostante ciò (ed è un rilievo importante) lo sportivo può beneficiare della disoccupazione perché (malgrado una certa ristrettezza nel mercato del lavoro) egli risulta comunque collocabile.

La seconda particolarità risiedeva e risiede nel fatto (peraltro abbastanza atipico) che lo sportivo in questione era comunque ancora azionista di una società da lui creata e per la quale era attivo prima di divenire sportivo professionista. In questo senso è sorto l'interrogativo a sapere se egli potesse beneficiare delle indennità di disoccupazione, potendo di principio rientrare in Ditta e svolgere la sua attività precedente. In realtà il Tribunale Federale ha tutelato la tesi dello sportivo decidendo che se egli si trovava ad essere disoccupato ciò era dovuto all'improvviso fallimento del suo datore di lavoro. Inoltre egli si è trovato senza lavoro in quella che da diversi anni era divenuta la sua unica attività lavorativa per la quale egli aveva investito molto tempo (e denaro) per il conseguimento di diplomi professionali al più alto livello.

Inoltre ed infine era impensabile che lo sportivo in questione tornasse alla sua professione originaria di disegnatore. In effetti quando egli praticava quell' attività, ancora si disegnava con matita, riga e squadra ed i calcoli venivano effettuati con la calcolatrice. Ora invece tutto si svolge attraverso specifici programmi informatici che lo sportivo in questione non ha mai usato né sapeva usare.

Di riflesso gli è stato concesso un periodo limitato a 8 mesi per trovare una collocazione quale sportivo professionista. Un periodo apparentemente lungo (e peraltro criticato dalla preposta autorità cantonale) ma definito adeguato e proporzionale alla particolarità dell' at-

tività di uno sportivo e delle particolarità del mercato del lavoro in quel settore, dove i posti di lavoro si liberano a scadenze irregolari.

**BRENNO CANEVASCINI, Avvocato**